

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO

concernente

**LA MOBILITA' DEL PERSONALE ASSISTENTE
EDUCATORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
FORMATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017.**

Il giorno 24 aprile 2015 ad ore 9.30 in una sala riunioni della sede del Dipartimento della conoscenza in via Gilli, n. 3, Trento, ha avuto luogo l'incontro fra le delegazioni della parte pubblica rappresentative del Dipartimento della conoscenza e delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale assistente educatore per definire, concordare e sottoscrivere il contratto collettivo provinciale decentrato concernente le procedure di mobilità del personale assistente educatore per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

Le parti, a conclusione dell'incontro, convengono e sottoscrivono il seguente testo del contratto collettivo provinciale decentrato.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'Cassella' and other initials.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 E 2016/2017.

Articolo 1

Campo di applicazione, durata del contratto ed interpretazione autentica

1. Le presenti modalità disciplinano la mobilità territoriale del personale assistente educatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in periodo di prova.
2. Le disposizioni oggetto del presente contratto hanno effetto per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. Eventuale disdetta di una delle parti va presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente le operazioni di mobilità.
3. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le modalità previste dall'art. 12 del CCPL.

Articolo 2

Trasferimenti

1. I trasferimenti possono essere volontari, d'ufficio o come perdente posto e decorrono dal 1° settembre dell'anno di riferimento.
2. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 64 del CCPL, non può ottenere il trasferimento nell'istituzione scolastica dalla quale era stato trasferito per incompatibilità, salvo che non siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'incompatibilità.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 la titolarità presso un'istituzione scolastica, sia essa acquisita a seguito di assunzione a tempo indeterminato sia per trasferimento, comporta la permanenza nella medesima per almeno tre anni scolastici. Non è possibile pertanto presentare domanda di trasferimento volontario prima che siano trascorsi tre anni dall'ultimo trasferimento o dalla data di assunzione a tempo indeterminato. In deroga al blocco triennale può presentare domanda di assegnazione provvisoria il personale che rientra in quanto previsto dall'articolo 7 del presente contratto.
4. I trasferimenti sono predisposti nel rispetto delle fasi, delle precedenze e delle preferenze espresse dai dipendenti nella formulazione delle domande, in base all'orario contrattuale osservato dai richiedenti e ai punteggi di cui alla Tabella A del presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggior anzianità anagrafica.
5. I termini di presentazione delle domande di trasferimento, dell'eventuale rinuncia e di assegnazione provvisoria sono resi noti annualmente dal competente Servizio provinciale.

[Handwritten signatures and initials]

6. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili:

- a) i posti vacanti individuati per il medesimo anno scolastico dall'organico determinato con determinazione del dirigente del competente Servizio provinciale ;
- b) i posti che nel corso dei trasferimenti si rendono disponibili in luogo di quelli di cui al precedente punto a);
- c) i posti occupati da personale soggetto a collocamento a riposo, d'ufficio o volontario, entro il 1° settembre dell'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti.

Articolo 3

Ordine delle operazioni di mobilità

1. Le operazioni di trasferimento sono effettuate secondo il seguente ordine:

I^ FASE - Trasferimenti condizionati del personale perdente posto:

- a) Nella prima fase sono effettuate le operazioni di trasferimento relative alle domande dei perdenti posto che godono di precedenza assoluta nella scelta della sede rispetto ai trasferimenti volontari.
- b) I trasferimenti del personale risultato perdente posto sono di norma disposti su sedi di pari orario, ma possono essere effettuati anche su posti ad orario inferiore, purché l'interessato ne abbia dato espresso consenso all'atto della formulazione della domanda di trasferimento. In tal caso l'orario sarà mantenuto fino a diversa determinazione dell'organico dell'Istituto di nuova assegnazione.
- c) Nella domanda di trasferimento del personale perdente posto possono essere indicate un massimo di 30 sedi in ordine di preferenza.
- d) Qualora non vi fosse disponibilità di posto nelle sedi indicate come preferenze, i trasferimenti dei perdenti posto sono eseguiti d'ufficio verso le istituzioni scolastiche del medesimo comune sede di titolarità del richiedente o, laddove in queste non vi sia disponibilità di posti, nelle sedi site nei comuni vicini a iniziare da quello a minor distanza dalla sede di titolarità.
- e) In caso di mancata presentazione della domanda, il trasferimento sarà effettuato d'ufficio secondo il punteggio attribuito dalla graduatoria di Istituto per le istituzioni scolastiche aventi sede nello stesso comune o, laddove non vi sia disponibilità di posti, nei comuni a partire dal più vicino a quello in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità. In tale caso, il trasferimento avrà luogo solo su posti ad orario corrispondente a quello osservato dal perdente posto.
- f) Tutte le distanze chilometriche citate nel presente contratto sono rilevate utilizzando il servizio disponibile su www.aci.it, effettuando il calcolo con la modalità "distanza più breve".

II^ FASE - Trasferimenti volontari:

- a) Nella seconda fase sono effettuate, secondo le preferenze indicate in domanda, tenendo conto della tipologia di orario e delle precedenze, le operazioni relative alle richieste di trasferimento volontario.
- b) Il punteggio viene calcolato sulla base dell'allegata Tabella A. Eventuali situazioni di parità di punteggio saranno risolte in base alla maggiore anzianità anagrafica.
- c) Nella domanda di trasferimento volontario possono essere indicate fino a un massimo di 15 sedi.



2. In ciascuna delle due fasi le operazioni di trasferimento sono effettuate secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto delle precedenze di cui al successivo articolo 8.

Articolo 4


Graduatorie di istituto ed individuazione perdenti posto

1. I dirigenti scolastici/formativi ed il Sorastant per la scola ladina predispongono le graduatorie di Istituto per il personale assistente educatore, sulla base dei punteggi riportati nella allegata Tabella B.
2. Eventuali situazioni di parità di punteggio saranno risolte in base alla maggiore anzianità anagrafica.
3. Le graduatorie sono pubblicate agli Albi dell'Istituto scolastico/formativo e inviate al Servizio competente entro i termini dallo stesso stabiliti. Entro i 5 giorni lavorativi decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni nel merito del punteggio loro attribuito.
4. Il personale che, a seguito della determinazione della dotazione organica per l'anno scolastico di riferimento, ed in base alla posizione nella graduatoria di Istituto, risulta eccedente rispetto all'organico è considerato perdente posto. La posizione di perdente posto è notificata dal Dirigente competente.
5. Ai fini dell'individuazione del personale perdente posto non deve essere preso in esame:
 - a) il personale che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (limitatamente al solo personale della istituzione scolastica e formativa ladina);
 - b) il personale emodializzato;
 - c) il personale beneficiario dell'articolo 21 della legge 104 del 1992;
 - d) il personale con gravi patologie che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa;
 - e) il personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/92, solo ed esclusivamente se l'interessato (comma 6), o l'assistito (commi 5 e 7), risiedono nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa.

Articolo 5

Valutazione anzianità di servizio

1. Il punteggio per i servizi a tempo indeterminato è attribuito per intero a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato almeno 180 giorni di servizio. A tal fine saranno considerati sia i giorni di effettivo servizio che le assenze utili ai fini giuridici ed economici a norma di legge, regolamento e/o contratto.
2. Anche per i servizi a tempo determinato, il punteggio è attribuito per intero a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato almeno 180 giorni di servizio. Nel caso contrario, si valutano i mesi residui o frazioni superiori a 15 giorni.



Articolo 6
Continuità di servizio

1. Per la valutazione della continuità del servizio a tempo indeterminato si considerano gli anni di servizio prestati continuativamente nel profilo di appartenenza nella scuola di titolarità. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo (di legge o amministrativo).
2. Non interrompono la continuità del servizio a tempo indeterminato:
 - a) il trasferimento del personale soprannumerario, qualora il medesimo abbia richiesto, nel triennio successivo al trasferimento, il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. In caso di concorrenza di più richiedenti il rientro nella medesima scuola, sarà accolta la domanda del dipendente con maggior punteggio. Nel caso in cui non sia stato possibile il rientro in una delle scuole di precedente titolarità nel triennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio deve essere riferito esclusivamente alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto perdente posto;
 - b) i periodi di aspettativa, non utili ai fini giuridici ed economici, fruiti dal personale per assistere i familiari di 1° o 2° grado o conviventi vittime di malattie gravi o di stati fisici di grave debilitazione, ove venga certificato il bisogno di assistenza continua (art. 18, comma 1, del CCPL 07.08.2007), nonché i periodi di assenza, non utili ai fini giuridici ed economici, effettuati dal personale a causa di gravi patologie nonché le aspettative ed i distacchi sindacali, i comandi presso altri enti e l'utilizzo presso strutture/enti funzionali provinciali;
 - c) l'assegnazione del personale di scuole soggette a dimensionamento, alle istituzioni scolastiche che derivano dallo stesso dimensionamento.
3. Interrompono invece la continuità del servizio a tempo indeterminato:
 - a) i periodi di assenza non utili ai fini giuridici ed economici secondo le disposizioni del contratto collettivo o di legge e/o regolamento;
 - b) l'assegnazione provvisoria presso altre istituzioni scolastiche.

Articolo 7
Assegnazioni provvisorie di sede

1. L'assegnazione provvisoria è effettuata successivamente alle operazioni di trasferimento e di assunzione in ruolo. E' possibile dare corso all'assegnazione provvisoria solo in presenza di posto disponibile ad orario corrispondente a quello del richiedente. Per la valutazione dei titoli si applicano i punteggi riportati alla Tabella C allegata al presente contratto. L'assegnazione provvisoria è disposta rispettando l'ordine delle precedenze di cui all'articolo 8 del presente contratto.
2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
3. In caso di parità di precedenza e punteggio prevale la maggior anzianità anagrafica.
4. L'assegnazione provvisoria, che ha la durata di un anno, è adottata con provvedimento irrevocabile.

5. Possono presentare annualmente richiesta di assegnazione provvisoria i dipendenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a) beneficiari degli articoli 21 o 33, comma 6, della Legge 104/92;
 - b) coloro che per gravi esigenze di salute necessitano di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa, o in un comune vicino;
 - c) beneficiari dell' articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, per le sole sedi site nel comune di domiciliazione dell'assistito, ovvero in uno dei limitrofi;
 - d) figli di età inferiore ai tre anni: solo per le sedi indicate nella domanda di trasferimento site nel comune di residenza dei figli. L'età dei figli è elevato fino a 8 anni se la distanza tra il comune di titolarità e quello di residenza è superiore a 20 chilometri;
 - e) titolarità in una sede distante oltre 30 Km dalla residenza abituale, a partire dall'anno successivo a quello di assunzione/trasferimento.

Articolo 8

Precedenze nelle operazioni di trasferimento

1. I trasferimenti sono effettuati nel rispetto delle suddette precedenze:

1. precedenza assoluta al personale che documenta con apposito attestato la conoscenza della lingua ladina per i posti eventualmente disponibili, o che si rendano tali nel corso dei trasferimenti, nelle istituzioni scolastiche della Val di Fassa. Gli assistenti educatori che vengono assunti o ottengono il trasferimento avvalendosi di tale precedenza non possono chiedere trasferimento volontario per cinque anni dall'assunzione o dal trasferimento;
2. personale beneficiario dell'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. personale che, per gravi motivi di salute, necessita di particolari cure a carattere continuativo, per le sedi indicate nella domanda, a condizione che si tratti di sedi situate in comuni nei quali vi siano centri specializzati nella cura della patologia di cui si necessita, ovvero in comuni ad essi limitrofi;
4. personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/92, solo ed esclusivamente se l'interessato (comma 6), o l'assistito (commi 5 e 7), risiedono nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa;
5. precedenza agli assistenti educatori trasferiti nell'ultimo triennio, per soppressione di posto, per sottodimensionamento dell'Istituzione scolastica di titolarità.

Articolo 9

Reclami

1. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati entro 10 giorni dal ricevimento.
2. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Livia Ferrario

Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza

Silvana Campestrin

Direttore Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola

Emanuela Maino

Direttore Ufficio per le relazioni sindacali

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L.

per C.I.S.L. SCUOLA


per U.I.L. SCUOLA

per LiSinCOS ANTES SCUOLA del
Trentino

TABELLA A

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI PER TRASFERIMENTI VOLONTARI E DEI PERDENTI POSTO

	Punti
I. Anzianità di servizio	
a) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come assistente educatore nelle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento o alle dipendenze dei Comprensori	6
b) per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato come assistente educatore nelle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento o alle dipendenze dei Comprensori	3
b 1) per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	0,25
c) continuità di servizio: per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato nell' Istituto di attuale titolarità senza soluzione di continuità (valutabile fino al 31 agosto dell'anno scolastico precedente) in aggiunta a quanto previsto ai punti a, b, b1	3
II. Esigenze di famiglia	
a) per ricongiungimento al coniuge o al convivente, ovvero in caso di assistenti educatori senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli	6
b) per ogni figlio di età inferiore a sei anni	4
c) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età	3
d) per la cura e l'assistenza dei figli minorati psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o convivente o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel comune sede di attuale titolarità	6
III. Titoli	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (si valuta un solo titolo e in alternativa al punto b)	6
b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in concorsi riservati per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (si valuta un solo titolo e in alternativa al punto a)	3
c) diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica (si valuta un solo titolo e purché diverso dal titolo di accesso)	4
d) diploma di laurea triennale (si valuta un solo titolo e purché diverso dal titolo di accesso)	3



 The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. These include a large stylized signature, a smaller signature, and the initials 'R.P.' followed by 'Consulenti'.

TABELLA B

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
PER LA GRADUATORIA DI ISTITUTO

		Punti
I. Anzianità di servizio		
a)	per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come assistente educatore nelle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento o alle dipendenze dei Comprensori	6
b)	per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato come assistente educatore nelle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento o alle dipendenze dei Comprensori	3
b 1)	per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	0,25
c)	continuità di servizio: per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (valutabile fino al 31 agosto dell'anno scolastico precedente) in aggiunta a quanto previsto ai punti a, b, b1	3
II. Esigenze di famiglia		
a)	per ricongiungimento al coniuge o al convivente, ovvero in caso di assistenti educatori senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli	6
b)	per ogni figlio di età inferiore a sei anni	4
c)	per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età	3
d)	per la cura e l'assistenza dei figli minorati psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o convivente o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel comune sede di attuale titolarità	6
III. Titoli		
a)	per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (si valuta un solo titolo e in alternativa al punto b)	6
b)	per l'inclusione nella graduatoria di merito in concorsi riservati per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (si valuta un solo titolo e in alternativa al punto a)	3

Handwritten signatures and initials:
 A large vertical signature on the left.
 A signature on the right that appears to read "G. P. Costa".
 Other initials and marks are scattered below.

TABELLA C

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

	Punti
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o al convivente o per il ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani.	6
B) per ogni figlio che non abbia compiuto i sei anni di età alla data di scadenza della domanda	4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge/convivente o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto ² nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima	6

G. G. G.
Am. G. G. G.
R. G. G.
G. G. G.